

NUOVO REGOLAMENTO PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI TEMPORANEE PER LE OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

REGOLAMENTO VIGENTE	NUOVO TESTO DA ADOTTARE
TITOLO I GENERALITA'	TITOLO I GENERALITA'
ART. 1 Ambito di applicazione del presente regolamento	ART. 1 Ambito di applicazione del presente regolamento
<p>Il presente Regolamento disciplina le procedure e le modalità di rilascio delle concessioni amministrative, in forma di autorizzazioni, per l'utilizzo oneroso temporaneo, per un periodo inferiore all'anno solare, del suolo, del soprassuolo e del sotto-suolo pubblico, d'ora in avanti indicato come "spazio pubblico".</p> <p>Per "spazio pubblico" si intendono spazi ed aree pubbliche di qualsiasi natura, appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, di aree private gravate da servitù di pubblico passaggio costituita nei modi di legge, , nonché le aree asservite all'uso pubblico.</p> <p>Sono:</p>	<p>Il presente Regolamento disciplina le procedure e le modalità di rilascio delle concessioni amministrative, in forma di autorizzazioni, per l'utilizzo oneroso temporaneo, per un periodo inferiore all'anno solare, del suolo, del soprassuolo e del sottosuolo pubblico, d'ora in avanti indicato come "spazio pubblico".</p> <p>Per "spazio pubblico" si intendono spazi ed aree pubbliche di qualsiasi natura, appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, di aree private gravate da servitù di pubblico passaggio costituita nei modi di legge, , nonché le aree asservite all'uso pubblico.</p>

REGOLAMENTO VIGENTE	NUOVO TESTO DA ADOTTARE
<p>a) BENI DEL PATRIMONIO INDISPONIBILE destinati ai fini istituzionali del Comune e al soddisfacimento di interessi pubblici non compresi nella categoria dei beni demaniali di cui agli artt. 822 e seguenti del Codice Civile.</p> <p>Tali beni sono concessi in applicazione delle norme particolari che ne regolano l'uso. Normalmente l'utilizzazione degli stessi, finché permane la loro destinazione, avviene mediante atti di diritto pubblico ed, in particolare, concessione amministrativa.</p> <p>b) BENI DEL DEMANIO COMUNALE destinati per loro natura, o per le caratteristiche loro conferite dalle leggi, a soddisfare prevalenti interessi della collettività. Per tale particolare destinazione questi beni sono considerati fuori commercio e possono essere dati in uso a soggetti diversi dal Comune proprietario soltanto con provvedimenti di diritto pubblico quale, principalmente, la concessione amministrativa che mantiene al Comune stesso una serie di prerogative volte a regolare, in forma compatibile con l'interesse pubblico, l'uso temporaneo del bene da parte del concessionario e a stabilire idonee forme di garanzia per l'eventuale ripristino delle finalità pubbliche a cui il bene è deputato.</p> <p>Dall'entrata in vigore del presente regolamento le pratiche istruttorie per il rilascio delle autorizzazioni dovranno essere eseguite con idonee procedure informatiche.</p>	<p>Sono:</p> <p>a) BENI DEL PATRIMONIO INDISPONIBILE destinati ai fini istituzionali del Comune e al soddisfacimento di interessi pubblici non compresi nella categoria dei beni demaniali di cui agli artt. 822 e seguenti del Codice Civile.</p> <p>Tali beni sono concessi in applicazione delle norme particolari che ne regolano l'uso. Normalmente l'utilizzazione degli stessi, finché permane la loro destinazione, avviene mediante atti di diritto pubblico ed, in particolare, concessione amministrativa.</p> <p>b) BENI DEL DEMANIO COMUNALE destinati per loro natura, o per le caratteristiche loro conferite dalle leggi, a soddisfare prevalenti interessi della collettività. Per tale particolare destinazione questi beni sono considerati fuori commercio e possono essere dati in uso a soggetti diversi dal Comune proprietario soltanto con provvedimenti di diritto pubblico quale, principalmente, la concessione amministrativa che mantiene al Comune stesso una serie di prerogative volte a regolare, in forma compatibile con l'interesse pubblico, l'uso temporaneo del bene da parte del concessionario e a stabilire idonee forme di garanzia per l'eventuale ripristino delle finalità pubbliche a cui il bene è deputato.</p> <p>Dall'entrata in vigore del presente regolamento le pratiche istruttorie per il rilascio delle autorizzazioni dovranno essere eseguite con idonee procedure informatiche.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 2 Concetto di occupazione</p> <p>Per occupazione s'intende ogni fatto che costituisca un uso particolare del bene concesso, con esclusione, anche parziale, dello stesso bene dall'uso di altri cittadini, sia pure in modo potenziale e futuro, per effetto della concessione accordata nella parte superficiale nello spazio sovrastante e sottostante.</p>	<p style="text-align: center;">ART. 2 Concetto di occupazione</p> <p>Per occupazione s'intende ogni fatto che costituisca un uso particolare del bene concesso, con esclusione, anche parziale, dello stesso bene dall'uso di altri cittadini, sia pure in modo potenziale e futuro, per effetto della concessione accordata nella parte superficiale nello spazio sovrastante e sottostante.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 3 Concessione temporanea</p> <p>Per concessione temporanea si intende l'atto amministrativo con il quale si rende disponibile per un periodo inferiore all'anno solare, l', anche di fatto, degli spazi pubblici definiti all'art. 1 con</p>	<p style="text-align: center;">ART. 3 Concessione temporanea</p> <p>Per concessione temporanea si intende l'atto amministrativo con il quale si rende disponibile per un periodo inferiore all'anno solare, anche di fatto, degli spazi pubblici definiti all'art. 1 con</p>

REGOLAMENTO VIGENTE	NUOVO TESTO DA ADOTTARE
conseguente sottrazione temporanea dello stesso all'uso generale della collettività.	conseguente sottrazione temporanea dello stesso all'uso generale della collettività.
<p style="text-align: center;">Art. 4</p> <p style="text-align: center;">Atto di concessione e tassa relativa</p> <p>Nessun diritto esclusivo di occupazione può essere accordato senza speciale atto di concessione dell'Amministrazione Comunale e senza il pagamento della tassa relativa, fatta eccezione delle occupazioni esenti dal tributo, per le quali è però sempre richiesto l'atto di concessione.</p> <p>Per “tassa” si intende il corrispettivo dovuto al Comune per le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate anche senza titolo, dello spazio pubblico.</p> <p>Agli effetti dell'applicazione della tassa, il territorio comunale è suddiviso e classificato nelle categorie individuate dal vigente Regolamento Comunale per l'applicazione TOSAP, “Tassa per l'occupazione spazi ed aree pubbliche” ;</p> <p>Per le occupazioni temporanee la tassa è commisurata alla effettiva superficie occupata ed è graduata, nell'ambito delle categorie previste dal Regolamento Comunale per l'applicazione TOSAP in rapporto alla durata delle occupazioni nonché in riferimento alle singole fattispecie di occupazione.</p> <p>Le norme del presente Regolamento sono finalizzate a garantire il rilascio delle autorizzazioni per le occupazioni temporanee di suolo pubblico, di competenza del Settore IV Servizi Territoriali e Ambientali – U.O. Polizia Amministrativa Commercio – Politiche Comunitarie- tenuto conto delle norme contenute nel vigente Regolamento comunale per l'applicazione TOSAP e nel vigente Regolamento di Polizia Urbana.</p>	<p style="text-align: center;">ART. 4</p> <p style="text-align: center;">Atto di concessione e tassa relativa</p> <p>Nessun diritto esclusivo di occupazione può essere accordato senza speciale atto di concessione dell'Amministrazione Comunale e senza il pagamento della tassa relativa, fatta eccezione delle occupazioni esenti dal tributo, per le quali è però sempre richiesto l'atto di concessione.</p> <p>Per “tassa” si intende il corrispettivo dovuto al Comune per le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate anche senza titolo, dello spazio pubblico.</p> <p>Agli effetti dell'applicazione della tassa, il territorio comunale è suddiviso e classificato nelle categorie individuate dal vigente Regolamento Comunale per l'applicazione TOSAP, “Tassa per l'occupazione spazi ed aree pubbliche”;</p> <p>Per le occupazioni temporanee la tassa è commisurata alla effettiva superficie occupata ed è graduata, nell'ambito delle categorie previste dal Regolamento Comunale per l'applicazione TOSAP in rapporto alla durata delle occupazioni nonché in riferimento alle singole fattispecie di occupazione.</p> <p>Le norme del presente Regolamento sono finalizzate a garantire il rilascio delle autorizzazioni per le occupazioni temporanee di suolo pubblico, di competenza del Settore IV Servizi Territoriali e Ambientali – U.O. Polizia Amministrativa Commercio – Politiche Comunitarie- tenuto conto delle norme contenute nel vigente Regolamento comunale per l'applicazione TOSAP e nel vigente Regolamento di Polizia Urbana.</p>
<p>TITOLO II</p> <p>DELLE CONCESSIONI IN PARTICOLARE E DEI DOVERI DEL CONCESSIONARIO</p>	<p>TITOLO II</p> <p>DELLE CONCESSIONI IN PARTICOLARE E DEI DOVERI DEL CONCESSIONARIO</p>
<p style="text-align: center;">ART. 5</p> <p style="text-align: center;">Disposizioni per Occupazioni Temporanee</p> <p>Le occupazioni temporanee non devono intralciare il traffico degli autoveicoli, veicoli e</p>	<p style="text-align: center;">ART. 5</p> <p style="text-align: center;">Disposizioni per Occupazioni Temporanee</p> <p>Le occupazioni temporanee non devono intralciare il traffico degli autoveicoli, veicoli e</p>

REGOLAMENTO VIGENTE	NUOVO TESTO DA ADOTTARE
<p>pedoni sulle vie o piazze o spazi pubblici, creando ingorghi alla circolazione o impedendo l'accesso alle case private, negozi, uffici, edifici e stabilimenti pubblici o privati.</p> <p>Nello stesso modo, per le occupazioni di breve durata, gli autoveicoli, veicoli e persone che trasportano merci o altri prodotti necessari per l'esercizio di attività industriali, commerciali e simili devono sgombrare immediatamente il suolo occupato non appena decorso il tempo strettamente indispensabile, restituendolo al libero transito.</p> <p>Le occupazioni non precedute dal rilascio di idoneo atto di concessione e dal pagamento della relativa tassa sono considerate abusive.</p> <p>Per le alterazioni ed invasioni del suolo di strade comunali, come per qualsiasi altra occupazione abusiva, valgono le speciali disposizioni di legge vigenti in materia</p> <p>Durante il godimento della concessione devono essere osservate le disposizioni contenute nei regolamenti comunali di polizia, di igiene e di edilizia.</p>	<p>pedoni sulle vie o piazze o spazi pubblici, creando ingorghi alla circolazione o impedendo l'accesso alle case private, negozi, uffici, edifici e stabilimenti pubblici o privati.</p> <p>Nello stesso modo, per le occupazioni di breve durata, gli autoveicoli, veicoli e persone che trasportano merci o altri prodotti necessari per l'esercizio di attività industriali, commerciali e simili devono sgombrare immediatamente il suolo occupato non appena decorso il tempo strettamente indispensabile, restituendolo al libero transito.</p> <p>Le occupazioni effettuate senza la prescritta concessione o autorizzazione o scadute e non rinnovate o revocate oppure in contrasto con le disposizioni in base alle quali sono state rilasciate, sono considerate abusive.</p> <p>La tassa è dovuta anche per le occupazioni di fatto, indipendentemente dal rilascio della concessione o autorizzazione.</p> <p>Per le alterazioni ed invasioni del suolo di strade comunali, come per qualsiasi altra occupazione abusiva, valgono le speciali disposizioni di legge vigenti in materia</p> <p>Durante il godimento della concessione devono essere osservate le disposizioni contenute nei regolamenti comunali di polizia, di igiene e di edilizia.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 6 Doveri del Concessionario</p> <p>Le concessioni, di cui ai precedenti articoli, sono accordate sempre senza nessun pregiudizio dei diritti di terzi, verso i quali i concessionari devono rispondere di ogni molestia, danno o gravame, ritenendosi esonerato il Comune da qualsiasi responsabilità.</p> <p>Il concessionario deve inoltre sottostare alle seguenti condizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) limitare l'occupazione allo spazio assegnatogli nella concessione; b) non protrarre l'occupazione oltre la durata stabilita, salvo proroga ottenuta prima della scadenza; c) custodire e difendere da ogni eventuale danno il bene assegnatogli, facendone uso con le dovute cautele e diligenza, seguendo le norme 	<p style="text-align: center;">ART. 6 Doveri del Concessionario</p> <p>Le concessioni, di cui ai precedenti articoli, sono accordate sempre senza nessun pregiudizio dei diritti di terzi, verso i quali i concessionari devono rispondere di ogni molestia, danno o gravame, ritenendosi esonerato il Comune da qualsiasi responsabilità.</p> <p>Il concessionario deve inoltre sottostare alle seguenti condizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) limitare l'occupazione allo spazio assegnatogli nella concessione; b) non protrarre l'occupazione oltre la durata stabilita, salvo proroga ottenuta prima della scadenza; c) custodire e difendere da ogni eventuale danno il bene assegnatogli, facendone uso con le dovute

REGOLAMENTO VIGENTE	NUOVO TESTO DA ADOTTARE
<p>tecniche consigliate dagli usi e consuetudini o che gli sono imposte dall'Amministrazione;</p> <p>d) curare continuamente la manutenzione delle opere costruite in dipendenza della concessione, riparando gli eventuali danni arrecati ai circostanti beni pubblici o di terzi;</p> <p>e) evitare intralci o danni al transito dei veicoli, autoveicoli e pedoni, apponendo i prescritti segnali in caso di pericolo;</p> <p>f) eseguire tutti i lavori necessari per porre in pristino, al termine della concessione, il bene occupato;</p> <p>g) risarcire il Comune di ogni eventuale maggiore spesa che, per effetto delle opere costruite in concessione, dovesse sostenere per l'esecuzione di lavori pubblici o patrimoniali;</p> <p>h) disporre i lavori in modo da non danneggiare le opere esistenti e, in caso di necessità prendere gli opportuni accordi con l'Amministrazione o con terzi per ogni modifica alle opere già in atto, che in ogni caso fanno carico al concessionario stesso.</p> <p>Riconoscendosi impossibile la coesistenza delle nuove opere con quelle già in atto, la nuova concessione si intende come non avvenuta, ove l'Amministrazione, nel pubblico interesse, non possa addivenire alla revoca delle concessioni precedenti;</p> <p>i) osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari e tutte le altre prescrizioni contenute nell'atto di concessione, esonerando il Comune da qualsiasi responsabilità, diretta o indiretta, per danni arrecati a terzi durante l'esercizio del diritto di occupazione, e risarcendo il Comune di altri danni che dovesse sopportare per effetto della concessione.</p>	<p>cautele e diligenza, seguendo le norme tecniche consigliate dagli usi e consuetudini o che gli sono imposte dall'Amministrazione;</p> <p>d) curare continuamente la manutenzione delle opere costruite in dipendenza della concessione, riparando gli eventuali danni arrecati ai circostanti beni pubblici o di terzi;</p> <p>e) evitare intralci o danni al transito dei veicoli, autoveicoli e pedoni, apponendo i prescritti segnali in caso di pericolo;</p> <p>f) eseguire tutti i lavori necessari per porre in pristino, al termine della concessione, il bene occupato;</p> <p>g) risarcire il Comune di ogni eventuale maggiore spesa che, per effetto delle opere costruite in concessione, dovesse sostenere per l'esecuzione di lavori pubblici o patrimoniali;</p> <p>h) disporre i lavori in modo da non danneggiare le opere esistenti e, in caso di necessità prendere gli opportuni accordi con l'Amministrazione o con terzi per ogni modifica alle opere già in atto, che in ogni caso fanno carico al concessionario stesso. Riconoscendosi impossibile la coesistenza delle nuove opere con quelle già in atto, la nuova concessione si intende come non avvenuta, ove l'Amministrazione, nel pubblico interesse, non possa addivenire alla revoca delle concessioni precedenti;</p> <p>i) osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari e tutte le altre prescrizioni contenute nell'atto di concessione, esonerando il Comune da qualsiasi responsabilità, diretta o indiretta, per danni arrecati a terzi durante l'esercizio del diritto di occupazione, e risarcendo il Comune di altri danni che dovesse sopportare per effetto della concessione.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 7</p> <p style="text-align: center;">Modalità di rilascio</p> <p>Il rilascio delle autorizzazioni che implicano l'occupazione temporanea dello spazio pubblico, è subordinato all'espressione dei pareri da parte dei responsabili dei servizi coinvolti se richiesti.</p> <p>Il responsabile del servizio coinvolto ha 10 (dieci giorni) di tempo per esprimersi.</p> <p>Ove il parere non sia rilasciato entro questo</p>	<p style="text-align: center;">ART. 7</p> <p style="text-align: center;">Modalità di rilascio</p> <p>Il rilascio delle autorizzazioni che implicano l'occupazione temporanea dello spazio pubblico, è subordinato all'espressione dei pareri da parte dei responsabili dei servizi coinvolti, se richiesti.</p> <p>Il responsabile del servizio coinvolto ha 10 (dieci) giorni di tempo per esprimersi.</p> <p>L'Ufficio competente ha facoltà di richiedere i</p>

REGOLAMENTO VIGENTE	NUOVO TESTO DA ADOTTARE
<p>termine massimo, l'autorizzazione per l'occupazione temporanea, ove sia possibile, sarà rilasciata prescindendo dal parere richiesto, salvo i casi nei quali la legge non consenta di ometterlo o questo sia previsto da regolamenti approvati dall'Amministrazione Comunale, ferme restando le responsabilità a carico del responsabile dell'Ufficio che non abbia provveduto a fornire il parere.</p> <p>Nel caso di occupazioni temporanee superiori a 15 giorni negli spazi pubblici immediatamente prospicienti ad immobili di valore storico e/o formalmente tutelati, il parere dovrà essere richiesto alla competente Soprintendenza</p> <p>Per il rilascio dei pareri dovrà essere utilizzata la modulistica prevista nell'All. A) del presente Regolamento.</p> <p>Dall'entrata in vigore del presente regolamento le pratiche istruttorie per il rilascio delle autorizzazioni dovranno essere eseguite con idonee procedure informatiche.</p>	<p>pareri anche per mezzo della posta elettronica del Comune. Nella mail di richiesta può essere allegata la documentazione che accompagna l'istanza. L'avviso di recapito farà decorrere il termine previsto per il rilascio dei pareri. La mancata produzione del parere richiesto entro i termini di cui sopra sarà considerato parere favorevole e l'autorizzazione per l'occupazione temporanea, sarà rilasciata prescindendo dal parere richiesto, salvo i casi nei quali la legge non consenta di ometterlo o questo sia previsto da regolamenti approvati dall'Amministrazione Comunale, ferme restando le responsabilità a carico del responsabile dell'Ufficio che non abbia provveduto a fornire il parere.</p> <p>Nel caso di occupazioni temporanee superiori a 15 (quindici) giorni negli spazi pubblici immediatamente prospicienti ad immobili di valore storico e/o formalmente tutelati, il parere dovrà essere richiesto alla competente Soprintendenza..</p>
<p style="text-align: center;">Art. 8 Domanda di concessione</p> <p>Chiunque intenda occupare temporaneamente beni patrimoniali, demaniali, spazi superficiali, sovrastanti o sottostanti al suolo pubblico o soggetti a servitù di pubblico passaggio, ritualmente costituita, anche se per legge o per Regolamento l'occupazione sia dichiarata esente dal tributo, deve presentare domanda in carta legale all'Amministrazione Comunale, utilizzando l'apposita modulistica allegata al presente Regolamento, completa dell'indicazione delle spese di istruttoria per l'occupazione ordinaria e di urgenza.</p> <p>La domanda può essere presentata all'Ufficio Protocollo del Comune di Fano nel termine non inferiore ai 10 g prima 'inizio dell'occupazione. La domanda può essere presentata all'Ufficio Protocollo del Comune di Fano nel termine non inferiore ai 3 g prima dell'occupazione nel caso di urgenza autodichiarata dal richiedente.</p> <p>La domanda deve contenere:</p> <p>a) le generalità, il domicilio e il codice fiscale del richiedente;</p>	<p style="text-align: center;">ART. 8 Domanda di concessione</p> <p>Chiunque intenda occupare temporaneamente beni patrimoniali, demaniali, spazi superficiali, sovrastanti o sottostanti al suolo pubblico o soggetti a servitù di pubblico passaggio, ritualmente costituita, anche se per legge o per Regolamento l'occupazione sia dichiarata esente dal tributo, deve presentare domanda in carta legale all'Amministrazione Comunale, utilizzando l'apposita modulistica allegata al presente Regolamento, completa dell'indicazione delle spese di istruttoria per l'occupazione ordinaria e di urgenza.</p> <p>La domanda può essere presentata nel termine non inferiore ai 20 (venti) giorni lavorativi prima dell'inizio dell'occupazione nelle seguenti modalità:</p> <p>a) per le persone fisiche all'Ufficio Protocollo del Comune di Fano;</p> <p>b) per le società commerciali, cooperative, associazioni (titolari di codice fiscale) e comunque per tutti i soggetti titolari di Partita Iva, la domanda deve essere presentata in MODALITA' TELEMATICA</p>

REGOLAMENTO VIGENTE	NUOVO TESTO DA ADOTTARE
<p>b) il motivo e l'oggetto della occupazione; c) la durata dell'occupazione, la sua dimensione e l'ubicazione esatta; d) la descrizione dell'opera che si intende eventualmente realizzare, con i relativi elaborati tecnici.</p> <p>Alla domanda dovrà essere allegato il disegno tecnico ed eventualmente la fotografia dell'oggetto con il quale si intende occupare lo spazio o l'area richiesta.</p> <p>L'obbligo della richiesta ricorre anche nel caso in cui l'occupazione sia esente da tassa.</p> <p>Le domande per l'occupazione temporanee sono assegnate al competente ufficio comunale che provvede, all'atto della presentazione o successivamente mediante comunicazione ai soggetti indicati dall'art. 7 della Legge n. 241/1990 e s.m.i., a rendere noto l'avvio del procedimento.</p> <p>Sulla domanda si provvede nel termine massimo di 30 (trenta) giorni, salvo i casi di urgenza. In caso di mancata previsione regolamentare il termine per la decisione è quello stabilito dalla legge 241\1990 (30 giorni)</p> <p>In caso di diniego questo viene comunicato al richiedente nei termini previsti dal procedimento. L'autorizzazione può essere negata per cause di pubblico interesse, di natura estetica, panoramica, ambientale e, comunque, in tutti i casi in cui l'occupazione richiesta rechi serio intralcio alla circolazione stradale e alla gestione e manutenzione di aree e strutture pubbliche.</p> <p>Le occupazioni temporanee possono essere a fasce orarie, giornaliere o di durata superiore, ma comunque per periodi inferiori all'anno, salvo le occupazioni rilasciate per l'attività edilizia.</p>	<p>La domanda deve contenere:</p> <p>a) nel caso di richiedente persona fisica o di impresa individuale, l'indicazione delle generalità, residenza o domicilio legale e del codice fiscale;</p> <p>b) nel caso di richiedente diverso da quelli indicati alla lettera a) precedente, la denominazione o ragione sociale, la sede legale e amministrativa, il codice fiscale, la partita I.V.A., nonché le generalità del legale rappresentante;</p> <p>c) l'individuazione specifica dell'area, della strada o degli spazi pubblici soprastanti o sottostanti la cui utilizzazione particolare è oggetto di richiesta (planimetria in scala adeguata ad individuare l'area nel contesto delle vie adiacenti)</p> <p>d) l'entità, espressa in metri quadrati, e la durata dell'occupazione oggetto del provvedimento amministrativo;</p> <p>e) l'uso particolare al quale si intende assoggettare l'area o lo spazio pubblico, il tipo di attività che si intende svolgere ed i mezzi con cui si intende occupare;</p> <p>f) la descrizione particolareggiata dell'opera da eseguire, se l'occupazione consiste nella costruzione e mantenimento sul suolo pubblico di un manufatto (planimetria in scala 1:100 con indicate le dimensioni dell'ingombro dell'occupazione richiesta)</p> <p>g) l'impegno del richiedente di sottostare a tutti gli obblighi e alle disposizioni contenute nel presente regolamento nonché ad eventuali cauzioni che si ritenesse opportuno richiedere per la specifica occupazione;</p> <p>h) ricevuta del versamento dei diritti di istruttoria se previsti;</p> <p>Le domande per l'occupazione temporanee sono assegnate ai competenti uffici comunali che provvedono, all'atto della presentazione o successivamente mediante comunicazione ai soggetti indicati dall'art. 7 della Legge n. 241/1990 e s.m.i., a rendere noto l'avvio del procedimento.</p> <p>Qualora la domanda risulti incompleta, irregolare o carente nella documentazione</p>

REGOLAMENTO VIGENTE	NUOVO TESTO DA ADOTTARE
	<p>allegata, l'interessato deve provvedere alle integrazioni entro il termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento di apposita comunicazione dell'Ufficio comunale competente. L'inosservanza di tale termine costituisce tacita rinuncia alla domanda.</p> <p>L'autorizzazione può essere negata per cause di pubblico interesse, di natura estetica, panoramica, ambientale e, comunque, in tutti i casi in cui l'occupazione richiesta rechi serio intralcio alla circolazione stradale e alla gestione e manutenzione di aree e strutture pubbliche.</p> <p>Le occupazioni temporanee possono essere a fasce orarie, giornaliere o di durata superiore, ma comunque per periodi inferiori all'anno, salvo le occupazioni rilasciate per l'attività edilizia e sono rilasciate facendo salvo l'effettivo possesso di ogni altra autorizzazione o licenza prevista dalle leggi vigenti</p>
<p style="text-align: center;">Art. 9 Tipologia delle occupazioni temporanee Servizi competenti al rilascio delle autorizzazioni</p> <p>Sono assegnate al Settore IV Servizi Territoriali ed Ambientali – U.O. Polizia Amministrativa – Commercio – Politiche Comunitarie - le seguenti occupazioni temporanee tra cui le principali sono:</p> <p>a.Occupazioni per lavori di piccola manutenzione (edilizia, carico e scarico materiali e varie, espurghi, allacciamenti ad impianti e servizi, ecc.) anche inferiori alle 48 ore.</p> <p>b.Occupazioni varie su aree verdi;</p> <p>c.Occupazioni per interventi con piattaforma mobile su camion;</p> <p>d.Occupazioni per finalità commerciali, edilizie, ricreative per lo svolgimento di eventi o manifestazioni di qualsiasi durata, anche se ripetuti nel tempo e senza continuità.</p> <p>e. Occupazioni per pubblici esercizi, per attività artigianali del settore alimentare (bar, ristoranti, gelaterie, piadinerie, paninoteche, ecc.) con tavoli e sedie fioriere e ombrelloni ecc.) Nel caso in cui lo spazio pubblico</p>	<p style="text-align: center;">ART. 9 Tipologia delle occupazioni temporanee Servizi competenti al rilascio delle autorizzazioni</p> <p>Sono assegnate al Settore IV Servizi Territoriali ed Ambientali – U.O. Polizia Amministrativa – Commercio – Politiche Comunitarie - le seguenti occupazioni temporanee di durata non inferiore alle 48 ore, tra cui:</p> <p>a) Occupazioni per lavori di piccola manutenzione (edilizia, carico e scarico materiali vari, espurghi, allacciamenti ad impianti e servizi, ecc.);</p> <p>b) Occupazioni varie su aree verdi;</p> <p>c) Occupazioni per interventi con piattaforma mobile su camion;</p> <p>d) Occupazioni per finalità commerciali, edilizie, ricreative per lo svolgimento di eventi o manifestazioni, anche se ripetuti nel tempo e senza continuità;</p> <p>e) Occupazioni per pubblici esercizi, per attività artigianali del settore alimentare (bar, ristoranti, gelaterie, piadinerie, paninoteche, ecc.) con tavoli, sedie, fioriere, ombrelloni ed altri arredi;</p>

REGOLAMENTO VIGENTE	NUOVO TESTO DA ADOTTARE
<p>prospiciente il pubblico esercizio sia destinato a verde pubblico non attrezzato, è consentita l'occupazione nella misura non superiore al 50% dell'intera superficie con l'obbligo della manutenzione e cura di tutto il verde e del pagamento della Tosap.</p> <p>f. Le occupazioni temporanee delle seguenti strutture: Anfiteatro Rastatt, Cavea Lido, Tensostruttura Lido e Sassonia, Giardini Torrette e Faà di Bruno.</p> <p>g. Le occupazioni temporanee per l'utilizzo della pista di pattinaggio e spazio limitrofo di Sassonia.</p> <p>Le occupazioni temporanee di spazio pubblico appartenente al demanio marittimo sono assegnate al Servizio Demanio Marittimo.</p> <p>Le occupazioni temporanee per accessi carrabili sono assegnate al Servizio Traffico e Viabilità.</p> <p>Le occupazioni temporanee di spazio pubblico per tabelle pubblicitarie realizzate su supporti stabili, mobili,totem e/o su veicoli o supporti diversi sono assegnate al Servizio Traffico e Viabilità.</p> <p>Le occupazioni di urgenza, di emergenza, di grave pericolo e/o cose di cui all'art. 12 del presente Regolamento sono assegnate al servizio di Polizia Municipale.</p> <p>Dopo il rilascio dell'autorizzazione il responsabile del servizio provvede ad inviarne copia al Servizio Tributi ed alla Ditta incaricata per la riscossione del tributo.</p> <p>In merito all'occupazione temporanea di cui alla lett. e) Occupazioni per pubblici esercizi, per attività artigianali del settore alimentare (bar, ristoranti, gelaterie, piadinerie, paninoteche, ecc.) nel centro storico e zona mare, con tavoli e sedie fioriere e ombrelloni ecc. :</p> <p>-il richiedente deve essere sempre in possesso dell'autorizzazione di somministrazione di alimenti e bevande, fatta eccezione per le attività artigianali del settore alimentare;</p> <p>-la richiesta dovrà essere corredata da:</p> <p>1) planimetria in scala della zona interessata (da cui si evinca come avverrà l'occupazione) e relazione tecnica con indicati i materiali e i colori degli arredi;</p>	<p>Nel caso in cui lo spazio pubblico prospiciente il pubblico esercizio sia destinato a verde pubblico non attrezzato, è consentita l'occupazione nella misura non superiore al 50% dell'intera superficie con l'obbligo della manutenzione e cura di tutto il verde e del pagamento della Tosap;</p> <p>f) Occupazioni temporanee delle seguenti strutture: Anfiteatro Rastatt, Cavea Lido, Tensostruttura Lido e Sassonia, Giardini Torrette e Faà di Bruno;</p> <p>g) Occupazioni temporanee per l'utilizzo della pista di pattinaggio e spazio limitrofo di Sassonia.</p> <p>Le occupazioni temporanee di spazio pubblico per un periodo inferiore alle 48 (quarantotto) ore e quelle di cui al successivo articolo 10, sono assegnate al Servizio U.O. Mobilità Urbana.</p> <p>Le occupazioni temporanee di spazio pubblico appartenente al demanio marittimo sono assegnate al Servizio Demanio Marittimo.</p> <p>Le occupazioni temporanee per accessi carrabili sono assegnate al Servizio U.O. Mobilità Urbana;</p> <p>Le occupazioni temporanee di spazio pubblico per tabelle pubblicitarie realizzate su supporti stabili, mobili,totem e/o su veicoli o supporti diversi sono assegnate al Servizio U.O. Mobilità Urbana;</p> <p>Le occupazioni di urgenza, di emergenza, di grave pericolo e/o cose di cui all'art. 12 del presente Regolamento sono assegnate al servizio di Polizia Municipale.</p> <p>Dopo il rilascio dell'autorizzazione il responsabile del servizio provvede ad inviarne copia alla Ditta incaricata per la riscossione del tributo.</p> <p>In merito all'occupazione temporanea di cui alla lett. e) "Occupazioni per pubblici esercizi, per attività artigianali del settore alimentare (bar, ristoranti, gelaterie, piadinerie, paninoteche, ecc.) con tavoli, sedie, fioriere, ombrelloni ed altri arredi, nel centro storico e zona mare:</p>

REGOLAMENTO VIGENTE	NUOVO TESTO DA ADOTTARE
<p>2) documentazione fotografica relativa al luogo dell'occupazione.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • il richiedente deve essere sempre in possesso dell'autorizzazione di somministrazione di alimenti e bevande, fatta eccezione per le attività artigianale del settore alimentare; • la richiesta dovrà essere corredata da: <ol style="list-style-type: none"> 1. planimetria in scala della zona interessata (da cui si evinca come avverrà l'occupazione) e relazione tecnica con indicati i materiali e i colori degli arredi; 2. documentazione fotografica relativa al luogo dell'occupazione.
<p style="text-align: center;">Art. 10 Occupazioni per associazioni, partiti politici</p> <p>Sono assegnate al Settore IV Servizi Territoriali ed Ambientali – U.O. Polizia Amministrativa – Commercio – Politiche Comunitarie - le occupazioni temporanee richieste da associazioni, partiti politici, comizi anche per la raccolta di firme .</p> <p>L'occupazione temporanea per le finalità di cui sopra :</p> <ul style="list-style-type: none"> • non può essere rilasciata a scopo unicamente commerciale; • lo spazio autorizzabile non può superare, di norma, i 9 metri quadrati; • l'eventuale richiesta per la collocazione di gazebo verrà valutata in base al luogo e al periodo; • la richiesta non deve contrastare con il codice della strada qualora la richiesta di occupazione temporanea sia relativa ad un'area libera, l'occupazione temporanea può essere rilasciata immediatamente; 	<p style="text-align: center;">ART. 10 Occupazioni per associazioni, partiti politici</p> <p>Le occupazioni temporanee richieste da associazioni, partiti movimenti politici, anche per la raccolta di firme</p> <ul style="list-style-type: none"> • non possono essere rilasciate a scopo commerciale; • lo spazio autorizzabile non può superare, di norma, i 9 (nove) metri quadrati; • l'eventuale richiesta per la collocazione di gazebo verrà valutata in base al luogo e al periodo; • le richieste non devono contrastare con il codice della strada.
<p style="text-align: center;">Art. 11 Altre Occupazioni</p> <p>La concessione di aree per l'esercizio dello spettacolo viaggiante è soggetta ad apposita autorizzazione.</p> <p>Le occupazioni temporanee del sottosuolo e del soprassuolo con condutture, cavi e impianti in genere sono disciplinate dalle leggi e dai regolamenti vigenti e sono soggette ad autorizzazione ed a specifiche prescrizioni a seconda del tipo di occupazione da parte degli</p>	<p style="text-align: center;">ART. 11 Altre Occupazioni</p> <p>La concessione di aree per l'esercizio dello spettacolo viaggiante è soggetta ad apposita autorizzazione.</p> <p>Le occupazioni temporanee del sottosuolo e del soprassuolo con condutture, cavi e impianti in genere sono disciplinate dalle leggi e dai regolamenti vigenti e sono soggette ad autorizzazione ed a specifiche prescrizioni a seconda del tipo di occupazione da parte degli</p>

REGOLAMENTO VIGENTE	NUOVO TESTO DA ADOTTARE
<p>uffici competenti.</p> <p>L'occupazione di suolo pubblico per l'esposizione di merci o derrate agricole al di fuori dei negozi di vendita od esposizione, è soggetta ad autorizzazione, sempre che non venga arrecato intralcio alla circolazione, in relazione all'ampiezza dei marciapiedi od allo spazio occupato, e sempre che non sia pregiudicato il pubblico decoro.</p> <p>Le occupazioni per l'installazione di recinzioni, tralicci, pali di sostegno, intelaiature, ponti di fabbrica, gru, od altri impianti di sollevamento e simili, realizzate per cantieri di lavoro, sono soggette alla disciplina del presente regolamento.</p> <p>Le occupazioni effettuate per l'attività edilizia sono sempre temporanee, anche nei casi in cui la durata dell'occupazione sia superiore all'anno.</p> <p>Le occupazioni di aree pubbliche realizzate per l'esercizio del commercio al dettaglio, sono definite e disciplinate dagli artt. 27 e 28 del Decreto Legislativo n.114/98.</p>	<p>uffici competenti.</p> <p>L'occupazione di suolo pubblico per l'esposizione di merci o derrate agricole al di fuori dei negozi di vendita od esposizione, è soggetta ad autorizzazione, sempre che non venga arrecato intralcio alla circolazione, in relazione all'ampiezza dei marciapiedi od allo spazio occupato, e sempre che non sia pregiudicato il pubblico decoro.</p> <p>Le occupazioni per l'installazione di recinzioni, tralicci, pali di sostegno, intelaiature, ponti di fabbrica, gru, od altri impianti di sollevamento e simili, realizzate per cantieri di lavoro, sono soggette alla disciplina del presente regolamento.</p> <p>Le occupazioni effettuate per l'attività edilizia sono sempre temporanee, anche nei casi in cui la durata dell'occupazione sia superiore all'anno.</p> <p>Le occupazioni di aree pubbliche realizzate per l'esercizio del commercio al dettaglio, sono definite e disciplinate dagli artt. 27 e 28 del Decreto Legislativo n.114/98.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 12 Occupazioni d'urgenza</p> <p>Per far fronte a situazioni di emergenza, di grave pericolo per persone e/o cose e/o di urgenza, tutte appositamente autodichiarate dall'istante, l'occupazione può essere effettuata dall'interessato prima di avere conseguito il formale provvedimento di concessione che verrà quindi rilasciato a posteriori.</p> <p>Per l'occupazione d'urgenza, di emergenza, di grave pericolo per persone e/o cose e/o di urgenza, si prevede un'accelerazione dei tempi come segue:</p> <p>a) richiesta rilascio atto entro 3 giorni lavorativi dall'istanza dietro pagamento delle spese di istruttoria individuate mediante apposita delibera di Giunta Comunale;</p> <p>b) proroga della concessione di occupazione suolo pubblico ed ordinanza temporanea di modifica della disciplina della circolazione della sosta dietro pagamento delle spese di istruttoria individuate mediante apposita delibera di Giunta Comunale;</p> <p>Per l'occupazione d'urgenza, di emergenza, di grave pericolo per persone e/o cose e/o di</p>	<p style="text-align: center;">ART. 12 Occupazioni d'urgenza</p> <p>Per far fronte a situazioni di emergenza o quando si tratti di provvedere alla esecuzione di lavori che non consentono alcun indugio per l'incolumità pubblica, l'occupazione può essere effettuata senza la necessità di specifico atto autorizzativo. L'interessato ha tuttavia l'obbligo, prima di effettuare l'occupazione stessa, di darne immediata comunicazione scritta, sulla necessità di tale urgenza, al Comando di Polizia Municipale, indicando la tipologia dei lavori e la superficie occupata. La durata di tali interventi non può essere superiore alle 48 ore, salvo quanto disposto al successivo comma 3.</p> <p>Entro 48 ore dal termine dei lavori di pronto intervento l'interessato ha l'obbligo di provvedere al pagamento del canone di occupazione di suolo pubblico e di fornire all'ufficio comunale competente copia della relativa ricevuta.</p> <p>Qualora l'intervento urgente necessiti di un tempo superiore alle 48 ore, l'interessato dovrà presentare tempestivamente domanda a</p>

REGOLAMENTO VIGENTE	NUOVO TESTO DA ADOTTARE
<p>urgenza, oltre alla domanda intesa ad ottenere la concessione, l'interessato ha l'obbligo di dare immediata comunicazione dell'occupazione alla Polizia Municipale via telefax o telegramma.</p> <p>Il Servizio di Polizia Municipale provvede ad accertare l'esistenza delle condizioni d'urgenza ed alla eventuale successiva comunicazione al Settore IV Servizi Territoriali ed Ambientali – U.O. Polizia Amministrativa – Commercio – Politiche Comunitarie - per il rilascio del motivato provvedimento di concessione ex post.</p> <p>In ogni caso, a prescindere dal conseguimento o meno di tale provvedimento, resta fermo l'obbligo di corrispondere il tributo per il periodo di effettiva occupazione, nelle misure stabilite dalla tariffa.</p> <p>decoro.</p>	<p>sanatoria di occupazione suolo pubblico al competente ufficio comunale, riferita alla complessiva durata dell'intervento (ivi compresa la durata del pronto intervento).</p> <p>L'Ufficio competente provvede ad accertare se esistevano le condizioni di urgenza. In caso negativo l'occupazione è considerata abusiva a tutti gli effetti anche sanzionatori. Per quanto concerne le misure da adottare per la circolazione si fa rinvio a quanto disposto dal Codice della Strada.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 13 Preferenze nelle concessioni</p> <p>Ai proprietari dei negozi fronteggianti le aree pubbliche, è accordata la concessione delle stesse aree con preferenza sugli altri richiedenti. Quando lo stesso suolo è richiesto da più persone, la concessione è fatta, sempre secondo tariffa, al primo richiedente. Nel caso di richieste contemporanee, decide la sorte.</p>	<p style="text-align: center;">ART. 13 Preferenze nelle concessioni</p> <p>Ai proprietari dei negozi fronteggianti le aree pubbliche, è accordata la concessione delle stesse aree con preferenza sugli altri richiedenti.</p> <p>Quando lo stesso suolo è richiesto da più persone, la concessione è fatta, sempre secondo tariffa, al primo richiedente. Nel caso di richieste contemporanee, decide la sorte.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 14 Deposito cauzionale a garanzia della concessione</p> <p>L'Amministrazione può subordinare la concessione alla prestazione, con un congruo termine, di un deposito cauzionale della somma di €. 250.00 che resta vincolato a favore del Comune a garanzia dell'esatta osservanza di tutte le condizioni stabilite nell'atto di concessione, fino alla scadenza, decadenza o revoca di esso, e delle spese di manutenzione, di ripristino del bene concesso</p> <p style="text-align: center;">Art. 15 Contenuto dell'atto di concessione</p> <p>L'atto di concessione, firmato dal Dirigente responsabile o suo delegato, contiene le prescrizioni essenziali cui è subordinata l'occupazione e il richiamo alle norme del presente regolamento, che devono intendersi in</p>	<p style="text-align: center;">ART. 14 Deposito cauzionale a garanzia della concessione</p> <p>L'Amministrazione può subordinare la concessione alla prestazione, con un congruo termine, di un deposito cauzionale della somma di €. 250.00 che resta vincolato a favore del Comune a garanzia dell'esatta osservanza di tutte le condizioni stabilite nell'atto di concessione, fino alla scadenza, decadenza o revoca di esso, e delle spese di manutenzione, di ripristino del bene concesso</p> <p style="text-align: center;">ART. 15 Contenuto dell'atto di concessione</p> <p>L'atto di concessione, firmato dal Dirigente responsabile o suo delegato, contiene le prescrizioni essenziali cui è subordinata l'occupazione e il richiamo alle norme del presente regolamento, che devono intendersi in</p>

REGOLAMENTO VIGENTE	NUOVO TESTO DA ADOTTARE
esso integralmente trascritte.	esso integralmente trascritte.
<p style="text-align: center;">Art. 16 Ritiro ed esibizione dell'atto di concessione</p> <p>Il concessionario è tenuto a ritirare l'atto di concessione prima dell'inizio della sua validità e lo deve esibire ad ogni richiesta degli Agenti comunali e della forza pubblica.</p> <p>L'ufficio competente al rilascio della concessione accerta la violazione dell'obbligo previsto dal precedente comma a carico del concessionario che, iniziato a decorrere il periodo di validità della concessione, non abbia provveduto al ritiro dell'atto.</p>	<p style="text-align: center;">ART. 16 Ritiro ed esibizione dell'atto di concessione</p> <p>Il concessionario è tenuto a ritirare l'atto di concessione prima dell'inizio della sua validità e lo deve esibire ad ogni richiesta degli Agenti comunali e della forza pubblica.</p> <p>L'ufficio competente al rilascio della concessione accerta la violazione dell'obbligo previsto dal precedente comma a carico del concessionario che, iniziato a decorrere il periodo di validità della concessione, non abbia provveduto al ritiro dell'atto.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 17 Rappresentanti del concessionario. Trasferimenti delle concessioni</p> <p>E' ammesso il godimento del bene concesso a mezzo persona di fiducia o di legale rappresentante del concessionario, da dichiararsi anticipatamente all'Amministrazione Comunale o agli Agenti incaricati della riscossione della tassa, in modo che possano essere specificati nella licenza o nella ricevuta della tassa pagata.</p> <p>E' vietata qualsiasi subconcessione. Tuttavia è ammesso il trapasso del bene da uno ad un altro concessionario, escluso ogni scopo di speculazione, con il consenso dell'Amministrazione Comunale e sempre che per lo stesso bene non vi siano altri aspiranti.</p> <p>trasferimento dà luogo a nuovo atto di concessione, con il pagamento integrale di una nuova tassa, esclusa ogni restituzione o conteggio della tassa già pagata, che resta a beneficio del Comune.</p>	<p style="text-align: center;">ART. 17 Rappresentanti del concessionario. Trasferimenti delle concessioni</p> <p>E' ammesso il godimento del bene concesso a mezzo persona di fiducia o di legale rappresentante del concessionario, da dichiararsi anticipatamente all'Amministrazione Comunale o agli Agenti incaricati della riscossione della tassa, in modo che possano essere specificati nella licenza o nella ricevuta della tassa pagata.</p> <p>E' vietata qualsiasi subconcessione. Tuttavia è ammesso il trapasso del bene da uno ad un altro concessionario, escluso ogni scopo di speculazione, con il consenso dell'Amministrazione Comunale e sempre che per lo stesso bene non vi siano altri aspiranti.</p> <p>trasferimento dà luogo a nuovo atto di concessione, con il pagamento integrale di una nuova tassa, esclusa ogni restituzione o conteggio della tassa già pagata, che resta a beneficio del Comune.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 18 Norme per l'esecuzione dei lavori</p> <p>Durante l'esecuzione dei lavori il concessionario, oltre le norme tecniche e pratiche di edilizia previste dalle leggi e regolamenti in vigore dagli usi e consuetudini locali, deve osservare le seguenti prescrizioni generali e quelle particolari che gli possono essere imposte all'atto della</p>	<p style="text-align: center;">ART. 18 Norme per l'esecuzione dei lavori</p> <p>Durante l'esecuzione dei lavori il concessionario, oltre le norme tecniche e pratiche di edilizia previste dalle leggi e regolamenti in vigore dagli usi e consuetudini locali, deve osservare le seguenti prescrizioni generali e quelle particolari che gli possono essere imposte all'atto della</p>

REGOLAMENTO VIGENTE	NUOVO TESTO DA ADOTTARE
<p>concessione:</p> <p>a) non arrecare disturbo o molestia al pubblico, ad altri concessionari, o intralci alla circolazione;</p> <p>b) evitare scarichi o depositi di materiali sull'area pubblica non consentiti dai competenti organi del Comune o da altre autorità;</p> <p>c) evitare scarichi di acque sull'area pubblica o in caso di assoluta necessità provvedere alla loro canalizzazione, rispettando le norme igieniche richieste dalla situazione dei luoghi o imposte dal Comune o da altre autorità;</p> <p>d) evitare l'uso di mine o di altri mezzi che possano cagionare spaventi o pericoli e danni alle cose del Comune o di terzi;</p> <p>e) collocare adatti ripari per evitare spargimenti di materiali sui suoli adiacenti pubblici e privati e predisporre mezzi necessari atti ad evitare sinistri e danni ai passanti, per i quali il Comune non assume alcuna responsabilità, che viene a ricadere interamente sul concessionario.</p>	<p>concessione:</p> <p>a) non arrecare disturbo o molestia al pubblico, ad altri concessionari, o intralci alla circolazione;</p> <p>b) evitare scarichi o depositi di materiali sull'area pubblica non consentiti dai competenti organi del Comune o da altre autorità;</p> <p>c) evitare scarichi di acque sull'area pubblica o in caso di assoluta necessità provvedere alla loro canalizzazione, rispettando le norme igieniche richieste dalla situazione dei luoghi o imposte dal Comune o da altre autorità;</p> <p>d) evitare l'uso di mine o di altri mezzi che possano cagionare spaventi o pericoli e danni alle cose del Comune o di terzi;</p> <p>e) collocare adatti ripari per evitare spargimenti di materiali sui suoli adiacenti pubblici e privati e predisporre mezzi necessari atti ad evitare sinistri e danni ai passanti, per i quali il Comune no assume alcuna responsabilità, che viene a ricadere interamente sul concessionario.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 19</p> <p style="text-align: center;">Lavori. Scavi e demolizioni non previsti nell'atto di concessione</p> <p>L'atto di concessione obbliga il concessionario a non abusare dei beni concessi eseguendo lavori, scavi e demolizioni non previsti nell'atto stesso. E' vietato al concessionario di arrecare qualsiasi danno al suolo, di infiggervi pali, chiodi o unte o di smuovere in qualsiasi modo il selciato o pavimento, salvo i casi in cui, per evidenti necessità, ne abbia ottenuto la preventiva autorizzazione e fermo l'obbligo di disporre tutto in pristino a lavoro ultimato, sì da rispettare in pieno l'igiene, l'estetica ed il decoro cittadino.</p>	<p style="text-align: center;">ART. 19</p> <p style="text-align: center;">Lavori. Scavi e demolizioni non previsti nell'atto di concessione</p> <p>L'atto di concessione obbliga il concessionario a non abusare dei beni concessi eseguendo lavori, scavi e demolizioni non previsti nell'atto stesso. E' vietato al concessionario di arrecare qualsiasi danno al suolo, di infiggervi pali, chiodi o unte o di smuovere in qualsiasi modo il selciato o pavimento, salvo i casi in cui, per evidenti necessità, ne abbia ottenuto la preventiva autorizzazione e fermo l'obbligo di disporre tutto in pristino a lavoro ultimato, sì da rispettare in pieno l'igiene, l'estetica ed il decoro cittadino.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 20</p> <p style="text-align: center;">Casi particolari di concessione</p> <p>Le concessioni di notevole importanza per i rapporti anche di natura patrimoniale cui danno luogo tra Comune e concessionario, possono</p>	<p style="text-align: center;">ART. 20</p> <p style="text-align: center;">Casi particolari di concessione</p> <p>Le concessioni di notevole importanza per i rapporti anche di natura patrimoniale cui danno luogo tra Comune e concessionario, possono</p>

REGOLAMENTO VIGENTE	NUOVO TESTO DA ADOTTARE
<p>formare oggetto di speciali convenzioni. Le concessioni inferiori alle 48 ore equivalgono anche all'autorizzazione/permesso/nulla-osta per l'accesso, alla Z.T.L. L'autorizzazione/permesso/nulla-osta rilasciato per l'accesso alla Z.T.L., limitatamente alle attività di carico e scarico del materiale oggetto dell'occupazione di suolo pubblico, ad esclusione delle attività edili, per un tempo non superiori a 30 minuti, esonera il richiedente dal relativo pagamento "accesso per transito e sosta" in Z.T.L. Le occupazioni di cui sopra si riferiscono solo ed esclusivamente ai veicoli aventi una portata a pieno carico inferiore ai 100 quintali.</p>	<p>formare oggetto di speciali convenzioni. Le concessioni inferiori alle 48 (quarantotto) ore equivalgono anche all'autorizzazione/permesso/nulla-osta per l'accesso, alla Z.T.L. L'autorizzazione/permesso/nulla-osta rilasciato per l'accesso alla Z.T.L., limitatamente alle attività di carico e scarico del materiale oggetto dell'occupazione di suolo pubblico, ad esclusione delle attività edili, per un tempo non superiori a 30 minuti, esonera il richiedente dal relativo pagamento "accesso per transito e sosta" in Z.T.L. Le occupazioni di cui sopra si riferiscono solo ed esclusivamente ai veicoli aventi una portata a pieno carico inferiore ai 100 (cento) quintali.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 21 Durata delle concessioni</p> <p>Le concessioni temporanee relative a lavori edili sono concesse per un tempo non superiore a 365 giorni, salvo proroga per il tempo necessario per il completamento dei lavori. Le concessioni temporanee con carattere di stagionalità (4/7 mesi) possono essere prorogate per una sola volta. In questo caso l'avente titolo deve presentare apposita istanza almeno 15 giorni prima della scadenza segnalando il protrarsi dell'occupazione per il numero di giorni richiesto, indicando anche la nuova data di scadenza dell'occupazione. La scadenza, in ogni caso, deve essere indicata nell'atto di concessione o nella ricevuta della tassa pagata. Alla domanda va allegata l'originaria autorizzazione ed eventuali provvedimenti inerenti l'occupazione rilasciati da altri servizi.(ordinanze od altro) In questo caso le autorizzazioni conservano la loro validità sino all'emissione di una nuova autorizzazione o di motivato provvedimento di diniego. Nel caso in cui la proroga non necessita del parere di altri uffici, essa è concessa automaticamente presentando, nei cinque giorni precedenti la scadenza, l'originale della prima</p>	<p style="text-align: center;">ART. 21 Durata delle concessioni</p> <p>Le autorizzazioni per l'occupazione temporanee di suolo pubblico non possono essere concesse per un periodo superiore ai 365 (trecentosessantacinque) giorni e possono essere prorogate per una sola volta, salvo quelle relative a lavori edili, per il tempo necessario al completamento dei lavori. Per ottenere la proroga l'avente titolo deve presentare apposita istanza almeno 15 (quindici) giorni prima della scadenza segnalando il protrarsi dell'occupazione per il numero di giorni richiesto, indicando anche la nuova data di scadenza dell'occupazione. La scadenza, in ogni caso, deve essere indicata nell'atto di concessione. Alla domanda va allegata copia dell'originaria autorizzazione ed eventuali provvedimenti inerenti l'occupazione rilasciati da altri servizi. Le autorizzazioni conservano la loro validità sino all'emissione di una nuova autorizzazione o di motivato provvedimento di diniego. Nel caso in cui la proroga non necessita del parere di altri uffici, essa è concessa automaticamente presentando l'istanza di proroga nei cinque giorni precedenti la scadenza.</p>

REGOLAMENTO VIGENTE	NUOVO TESTO DA ADOTTARE
autorizzazione che viene prorogata senza il rilascio di una nuova autorizzazione.	
<p style="text-align: center;">Art. 22 Cessazione anticipata della concessione</p> <p>Chi cessa volontariamente dall'occupazione prima del termine stabilito nell'atto di concessione o nella ricevuta della tassa pagata, non ha diritto a restituzione, anche parziale, del tributo o a rifusione o compenso di sorta.</p>	<p style="text-align: center;">ART. 22 Cessazione anticipata e rinuncia della concessione</p> <p>Chi cessa volontariamente dall'occupazione prima del termine stabilito nell'atto di concessione o nella ricevuta della tassa pagata, non ha diritto a restituzione, anche parziale, del tributo o a rifusione o compenso di sorta, salva la prova che la minor superficie o durata dell'occupazione dipenda da causa di forza maggiore (eventi atmosferici straordinari, situazioni di pericolo per l'incolumità pubblica, ecc.)</p>
<p style="text-align: center;">TITOLO III MODIFICA – REVOCA - SOSPENSIONE</p> <p style="text-align: center;">Art. 23 Revoca. Modifica o sospensione delle occupazioni</p> <p>Tutte le concessioni si intendono accordate, con facoltà di revoca, modifica o sospensione in qualsiasi momento, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione</p>	<p style="text-align: center;">TITOLO III MODIFICA – REVOCA - SOSPENSIONE</p> <p style="text-align: center;">ART. 23 Revoca. Modifica o sospensione delle occupazioni</p> <p>Tutte le concessioni si intendono accordate, con facoltà di revoca, modifica o sospensione in qualsiasi momento, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 24 Decadenza delle concessioni</p> <p>Il concessionario incorre nella decadenza qualora non adempia alle condizioni imposte nell'atto di concessione, o alle norme stabilite nella Legge e nel presente Regolamento.</p> <p>Il concessionario incorre altresì nella decadenza:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) quando non si sia avvalso, nei sei mesi dalla definizione delle formalità d'ufficio, della concessione accordatagli; b) qualora avvenga il passaggio, nei modi e forme di legge del bene concesso dal demanio al patrimonio del Comune o al demanio o patrimonio dello Stato, della Provincia, o della Regione, e si venga a creare una situazione tale da non potersi più consentire un atto di concessione da parte dell'Amministrazione; c) mancato pagamento della tassa per occupazione suolo pubblico. 	<p style="text-align: center;">ART. 24 Decadenza delle concessioni</p> <p>Il concessionario incorre nella decadenza qualora non adempia alle condizioni imposte nell'atto di concessione, o alle norme stabilite nella Legge e nel presente Regolamento.</p> <p>Il concessionario incorre altresì nella decadenza:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) quando non si sia avvalso, nei sei mesi dalla definizione delle formalità d'ufficio, della concessione accordatagli; b) qualora avvenga il passaggio, nei modi e forme di legge del bene concesso dal demanio al patrimonio del Comune o al demanio o patrimonio dello Stato, della Provincia, o della Regione, e si venga a creare una situazione tale da non potersi più consentire un atto di concessione da parte dell'Amministrazione;

REGOLAMENTO VIGENTE	NUOVO TESTO DA ADOTTARE
<p>Per i provvedimenti di decadenza sono applicabili le disposizioni previste dai successivi articoli per la revoca.</p>	<p>c) mancato pagamento della tassa per occupazione suolo pubblico.</p> <p>Per i provvedimenti di decadenza sono applicabili le disposizioni previste dai successivi articoli per la revoca.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 25 Revoca delle concessioni</p> <p>Qualora per mutate circostanze l'interesse pubblico esiga che il bene concesso ritorni alla sua primitiva destinazione, ovvero debba essere adibito ad altra funzione indilazionabile e necessaria per la soddisfazione dei pubblici bisogni, l'Amministrazione Comunale ha la facoltà di revocare la concessione.</p> <p>Le concessioni del sottosuolo non possono essere però revocate se non per necessità dei pubblici servizi.</p> <p>La revoca dà diritto alla restituzione della tassa pagata in anticipo, esclusa qualsiasi altra indennità.</p>	<p style="text-align: center;">ART. 25 Revoca delle concessioni</p> <p>Qualora per mutate circostanze l'interesse pubblico esiga che il bene concesso ritorni alla sua primitiva destinazione, ovvero debba essere adibito ad altra funzione indilazionabile e necessaria per la soddisfazione dei pubblici bisogni, l'Amministrazione Comunale ha la facoltà di revocare la concessione.</p> <p>Le concessioni del sottosuolo non possono essere però revocate se non per necessità dei pubblici servizi.</p> <p>La revoca dà diritto alla restituzione della tassa pagata in anticipo, esclusa qualsiasi altra indennità</p>
<p style="text-align: center;">Art. 26 Procedura per la revoca</p> <p>La revoca è disposta dal Dirigente responsabile o suo delegato con apposita ordinanza di sgombrò e di riduzione in pristino del bene occupato, preceduta, se del caso, da una perizia tecnica l'ordinanza di revoca è assegnato al Concessionario nel termine massimo di 30 giorni l'esecuzione dei lavori di sgombrò e di restauro del bene occupato, decorso il quale essi saranno eseguiti d'ufficio, salvo rivalsa della spesa a carico dell'inadempiente, da prelevarsi eventualmente dal deposito cauzionale costituito in sede di rilascio dell'atto di concessione.</p> <p>Il provvedimento di revoca è notificato a mezzo del Messo Comunale.</p>	<p style="text-align: center;">ART. 26 Procedura per la revoca</p> <p>La revoca è disposta dal Dirigente responsabile o suo delegato con apposita ordinanza di sgombrò e di riduzione in pristino del bene occupato, preceduta, se del caso, da una perizia tecnica l'ordinanza di revoca è assegnato al Concessionario nel termine massimo di 30 giorni l'esecuzione dei lavori di sgombrò e di restauro del bene occupato, decorso il quale essi saranno eseguiti d'ufficio, salvo rivalsa della spesa a carico dell'inadempiente.</p> <p>Il provvedimento di revoca è notificato a mezzo del Messo Comunale e nei casi previsti dalla normativa vigente in via telematica.</p>
<p style="text-align: center;">Art.27 Effetti del provvedimento di revoca</p> <p>Il provvedimento di revoca per necessità dei pubblici servizi, o per la soddisfazione di altri pubblici bisogni, è insindacabile da parte del concessionario e per effetto di esso lo stesso concessionario è obbligato a ripristinare il bene, trasportando altrove i materiali di rifiuto e</p>	<p style="text-align: center;">ART.27 Effetti del provvedimento di revoca</p> <p>Il provvedimento di revoca per necessità dei pubblici servizi, o per la soddisfazione di altri pubblici bisogni, è insindacabile da parte del concessionario e per effetto di esso lo stesso concessionario è obbligato a ripristinare il bene, trasportando altrove i materiali di rifiuto e</p>

REGOLAMENTO VIGENTE	NUOVO TESTO DA ADOTTARE
provvedendo alla migliore sistemazione e pulizia dei luoghi, evitando danni al Comune e ai terzi.	provvedendo alla migliore sistemazione e pulizia dei luoghi, evitando danni al Comune e ai terzi.
<p style="text-align: center;">TITOLO IV DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI Art. 28 Rinvio ad altre disposizioni di legge</p> <p>Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rimanda alle norme contenute nelle speciali norme legislative vigenti in materia.</p>	<p style="text-align: center;">TITOLO IV DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI ART. 28 Sanzioni</p> <p>Fatta salva l'ipotesi di danneggiamento della proprietà pubblica per il quale si procederà con apposita azione legale per il risarcimento del danno, le violazioni alle disposizioni contenute nel presente Regolamento, sono punite con l'osservanza delle norme contenute nelle Sezioni I e II del Capo I della Legge 24.11.1981, n. 689, dell'art. 20, commi 4 e 5, del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e dell'art. 63, comma 2, lett. g) del D.Lgs. 446/97.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 29 Norme finali</p> <p>Viene abrogato il " Regolamento Comunale per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche" approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.342 del 20.12.2007 nonché tutte le altre disposizioni contrarie o incompatibili con le seguenti norme regolamentari. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, tutti i servizi competenti al rilascio delle autorizzazioni temporanee per l'occupazione di suolo pubblico, dovranno porre in uso esclusivamente la modulistica allegata sotto le lettere A) e/o A1) del presente Regolamento e rilasciare le autorizzazioni secondo il fac-simile modello B) allegato, che fanno parte integrante e sostanziale del presente atto e che congiuntamente si approvano.</p>	<p style="text-align: center;">ART. 29 Rinvio ad altre disposizioni di legge</p> <p>Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si rimanda alle norme contenute nelle speciali norme legislative vigenti in materia.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 30 Entrata in vigore</p> <p>Il presente regolamento, una volta esecutivo è pubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ed entra in vigore il giorno successivo a quello di ultimazione della pubblicazione.</p>	<p style="text-align: center;">ART. 30 Norme finali</p> <p>Il presente Regolamento Comunale per il rilascio delle autorizzazioni temporanee per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche" sostituisce il testo vigente</p>
Art. 31	ART. 31

REGOLAMENTO VIGENTE	NUOVO TESTO DA ADOTTARE
<p style="text-align: center;">Sanzioni</p> <p>Fatta salva l'ipotesi di danneggiamento della proprietà pubblica per il quale si procederà con l'acquisizione della cauzione, se costituita, e apposita azione legale per il risarcimento del danno, l'inosservanza alle norme del presente regolamento, salvo che il fatto non costituisca più grave violazione e fermo restando le sanzioni previste dalle norme vigenti, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00 ai sensi del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267.</p> <p>Le violazioni delle norme concernenti l'occupazione dello spazio pubblico (occupazione in eccedenza, occupazione senza titolo, mancato rispetto delle prescrizioni imposte al momento dell'autorizzazione o degli altri obblighi dell'aven-te titolo) sono punite a norma dell'art.106 e seguenti del T.U.L.C.P. del 03.03.1934, n.383, s.m.i.</p>	<p style="text-align: center;">Entrata in vigore</p> <p>Il presente Regolamento, una volta esecutivo è pubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ed entra in vigore il primo giorno del mese successivo.</p>